Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma Sabato, 14 agosto 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1362.

Proroga delle norme sulle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali ed emissione di azioni privilegiate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare ulteriormente le disposizioni vigenti sulle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende e sulla emissione di azioni privilegiate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'efficacia del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, concernente le fusioni di società commerciali; del R. decreto-legge 1° maggio 1930, n. 520, convertito nella legge 3 luglio 1930, n. 975, relativo agli onorari notarili per gli atti di fusione di società; del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, riguardante le concentrazioni di aziende sociali, e dei provvedimenti in essi richiamati, già prorogata fino al 30 giugno 1937 in virtù della legge 3 giugno 1935, n. 873, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1938.

Le agevolazioni tributarie concesse dai detti provvedimenti legislativi per le operazioni di fusione e di concentramento, sono applicabili alle società commerciali già regolarmente costituite alla data del 30 giugno 1935, ma non sono ammessi rimborsi per tasse ordinarie relative a fusioni e concentrazioni già avvenute.

Art. 2.

È parimenti prorogata al 31 dicembre 1938 l'efficacia del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 330, contenente provvedimenti per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1363.

Istituzione di corsi di preparazione per la promozione dei brigadieri di P. S. al grado di maresciallo di terza classe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito con modificazioni, nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di P. S.;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento organico per il Corpo degli agenti di P. S.;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I brigadieri di P. S., per conseguire la promozione al grado di maresciallo di 3ª classe, debbono sottoporsi ad un corso di preparazione teorico-pratico-professionale della durata di quattro a sei mesi presso la Scuola tecnica di polizia di Roma.

Al corso saranno ammessi i brigadieri di P. S. con almeno tre anni di anzianità di grado, che abbiano riportato nel triennio classifica non inferiore a « distinto » e che superino una prova preliminare consistente nello svolgimento di un unico tema scritto di carattere professionale, compilato dal Ministero dell'interno.

L'insegnamento impartito durante il corso verterà sulle materie professionali.

Alla fine del corso i candidati che conseguiranno la idoneità in una prova scritta ed in una orale, con una votazione di almeno sei decimi a ciascuna delle prove, saranno promossi marescialli di 3ª classe, seguendo le vacanze nel ruolo in ordine di graduatoria.

Gli elaborati della prova preliminare e quelli degli esami finali saranno esaminati da una commissione di nomina ministeriale, che formerà anche la graduatoria, e così composta:

1) presidente: il capo divisione o il capo sezione più anziano della Divisione forze armate di polizia;

2) membro: un capo sezione della Divisione F.A.P.;

3) membro: il direttore della Scuola tecnica di polizia di Roma;

4) membro: un funzionario di P. S. di grado non inferiore all'8°;

5) membro: un funzionario di gruppo A, di grado non superiore all'8°, che disimpegnerà anche le mansioni di segretario.

I rinunciatari e gli esclusi per due volte, quelli che non conseguissero l'idoneità in due esami, siano essi preliminari o finali, di non più di due corsi, saranno definitivamente esclusi dall'avanzamento.

Tutti i brigadieri non idonei ai precedenti concorsi, purchè in possesso dei requisiti di cui al comma secondo, potranno in via transitoria essere ammessi, per il solo primo corso, a sostenere la prova preliminare per l'ammissione al corso stesso e, qualora non superassero o la prova preliminare o l'esame finale, resteranno definitivamente esclusi dall'avanzamento.

Per quelli, invece, che avessero partecipato con risultato negativo ad un solo dei precedenti concorsi varranno le norme generali del presente provvedimento.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 44 del regolamento per il Corpo degli agenti di P. S., approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che prevede corsi di perfezionamento per marescialli di nuova nomina e le altre disposizioni che contrastassero con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1364.
Approvazione dello statuto della Regia scuola tecnica industriale di Jesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, col quale viene istituita in Jesi una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale, a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla stessa data della sua istituzione la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Jesi è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

È approvato l'unito statuto della Regia scuola tecnica ad indirizzo industriale di Jesi, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 46. — MANCINI.

Statuto della Regia Scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Jesi.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da un corso biennale industriale e artigiano con specializzazione per meccanici.

Alla Scuola sono annessi corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto.

La Scuola consta di un corso completo di classi.

Ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono e le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale in L. 105.000 annue;

b) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

c) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Il comune di Jesi fornisce i locali e provvede alla relativa manutenzione, al riscaldamento, all'illuminazione ed alla fornitura di acqua per tutti i servizi della Scuola in base alle disposizioni dell'art. 91 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il Comune stesso fornisce il personale amministrativo e di servizio.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Jesi;

c) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto a un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da coprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1637, e dal R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, per l'anno scolastico 1935-36; e dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole e istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero, che si estende anche alla tassa di diploma, è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere d) ed e).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza è accordato a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza - che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame - e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Tabella organica della Regia Scuola tecnica a indirizzo industriale di Jesi.

I. - *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo, gruppo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Direttore con l'obbligo dell'insegnamento e della direzione dei laboratori e delle officine	1	Gruppo *A* Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 3, 4. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo qualora l'insegnamento non venga assunto dal direttore.
2. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	1	Ruolo *B* Gruppo *A* Gradi dal-l'11° all'8°	—	Nelle classi della scuola con l'obbligo di insegnamento degli elementi di elettrotecnica.
3. Meccanica e macchine - Disegno professionale	1	Id.	—	Nelle classi della scuola.
4. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Id.	—	Nelle classi della scuola.
5. Cultura generale (italiano, storia, geografia e cultura fascista).	—	—	1	
6. Religione	—	—	1	

II. - *Personale tecnico amministrativo.*

QUALIFICHE	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi retribuiti	NOTE
1. Capofficina meccanico.	1	Gruppo *B* Grado dal-l'11° al 10°	—	Il personale amministrativo è fornito dal Comune.
2. Sottocapofficina fonditore.	1	Gruppo *C* grado 12°	—	
3. Sottocapofficina . .	—	—	1	

III. - *Personale di servizio* (1).

(1) Il personale di servizio è fornito dal Comune.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV, n. 1365.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Istituzione benefica coniugi Bianchi Giuseppe e Aimar Luigia », in Acqui (Alessandria).

N. 1365. R. decreto 13 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Istituzione benefica coniugi Bianchi Giuseppe e Aimar Luigia », con sede in Acqui (Alessandria), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1366.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Gibellini Vallauri », con sede in Argentera, frazione di Rivarolo Canavese.

N. 1366. R. decreto 17 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Gibellini Vallauri », con sede in Argentera, frazione del comune di Rivarolo Canavese, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1367.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma nella Chiesa di S. Sossio Levita e Martire, nella contrada Teverolaccio di Succivo, frazione di Atella (Napoli).

N. 1367. R. decreto 17 giugno 1937, col quale, sulla propodel Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aversa in data 4 novembre 1935, completato con postilla in data 31 gennaio 1937, relativo alla erezione di una nuova Vicaria curata autonoma nella Chiesa di S. Sossio Levita e Martire, nella contrada Teverolaccio di Succivo, frazione del comune di Atella (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1368.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 1368. R. decreto 10 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Società operaia cattolica di Vobbia (Genova), dei beni sociali ed in ispecie dello stabile che figurava in capo ai signori Luigi Risso, Venanzio Ratto e Melofiro Riccardo, nella loro qualità di intestatari fiduciari della Società stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 agosto 1937-XV.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Aquino (Frosinone).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la Banca popolare cooperativa di Aquino (Frosinone) all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto Regio decreto legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta

lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Aquino (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2787)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 11 agosto 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1289, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato in Roma il 26 aprile 1937 fra l'Italia e la Romania, per prorogare al 31 maggio 1937 la data di denunzia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti tra i due Paesi, stipulati in Roma il 13 febbraio 1937.

(2845)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio:

Numero d'ordine del registro smarrimento: 7 — Numero del certificato provvisorio: 1270 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca Italia di Belluno — Intestazione: De Zordi Margherita fu Isidoro — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 8 — Numero del certificato provvisorio: 12747 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca Italia di Forlì — Intestazione: Baccanelli Pietro fu Pio — Capitale L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 3 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2755)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio cedole.

Avviso n. 6.

E' stata chiesta la traslazione dei certificati del cons. 3,50 % numero 253369 di L. 66,50 e n. 667363 di L. 325,50, intestati a Pozzi Vittorina di Giovanni, moglie di Roncati Luigi, domiciliato in Limone (Brescia).

Essendo stato dichiarato dagli aventi diritto alle rendite anzidette lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2753)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 111 — Numero del certificato provvisorio: 3371 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia di Verona — Intestazione: Collegio notarile di Verona — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 111 — Numero d'ordine del certificato provvisorio: 16420 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia di Verona — Intestazione: Collegio notarile di Verona — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 112 — Numero del certificato provvisorio: 6177 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia di Messina — Intestazione: Germana Polino-Emilio fu Antonio — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 113 — Numero del certificato provvisorio: 2604 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1937 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia di Viterbo — Intestazione: Guerrini Mariano — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 114 — Numero del certificato provvisorio: 15829 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Kross Giovanni fu Giovanni — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 115 — Numero del certificato provvisorio: 4280 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca d'Italia di Trento — Intestazione: Rizzi Bortolo fu Bortolo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 116 — Numero del certificato provvisorio: 61457 — Consolidato 5 per cento — Ufficio d'emissione: Banca d'Italia di Roma — Intestazione: Bellapadrona Giuseppe fu Pietro — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 61470 — Consolidato 5 per cento — Ufficio di emissione: Banca d'Italia di Roma — Intestazione: Manzotti Faustina fu Enrico — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 117 — Numero del certificato provvisorio: 61459 — Consolidato 5 per cento — Ufficio di emissione: Banca d'Italia di Roma — Intestazione: Manzotti Faustina fu Enrico — Capitale: L. 400.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 1° giugno 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1797)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio cedole.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati dei cons. 3,50 % n. 240763 di L. 245 e cons. 3,50 % n. 708188 di L. 175 intestati a Pozzi Vittoria e Vittorina fu Giovanni, moglie di Roncati Luigi, domiciliate in Limone (Brescia).

Essendo stato dichiarato dagli aventi diritto alle rendite anzidette lo smarrimento del mezzo foglio di compartimento semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati) si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2752)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario nella zona collinare del Maniaghese Maniago (Udine).

Con decreto Ministeriale 17 luglio 1937-XV, è stato approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della zona collinare del Maniaghese Maniago, provincia di Udine.

(2762)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione a porre in libera vendita l'« Acqua acetosa di S. Paolo » che sgorga dalla sorgente omonima in Roma.

Con decreto Ministeriale n. 205 in data 20 luglio 1937 la Società italiana Sorgenti Carboniche è stata autorizzata a porre in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Acqua acetosa di S. Paolo » l'acqua minerale naturale che sgorga dalla sorgente omonima in Roma, e di cui la Società è concessionaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma e volume comunemente in uso per le acque minerali.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette in carta bianca a forma rettangolare e dimensioni di cm. 28,5×14.

Ogni etichetta è delimitata da una inquadratura lineare di colore giallo scuro che la divide mediante due setti in tre riquadri rettangolari nel senso dell'altezza.

Nel riquadro di sinistra sono riportati alcuni dati dell'analisi chimica e gli estremi di quella batteriologica, in quello di destra altri dati dell'analisi chimica e le indicazioni relative alla Società produttrice, la quale ha sede in Roma, via dei Gracchi 303.

Nel riquadro centrale, su fondo giallo chiaro è contenuta una riproduzione della chiesa di S. Paolo al disopra della quale è scritta in carattere giallo scuro la dicitura « Acqua Acetosa »; più in basso ai due lati del campanile della chiesa si leggono le lettere « S.I.S.C. » in caratteri bianchi, indi a carattere rosso le parole « S. Paolo » e poi la dicitura « minerale naturale - effervescente - alcalina » ed infine la parola « Roma » e alcune notizie sulla qualità dell'acqua.

In fondo fuori quadro, in bianco, sono riportati gli estremi del primo decreto di autorizzazione, il tutto conforme all'esemplare alligato al decreto.

(2693)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 29 luglio 1937-XV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Mancuso Domenico, residente nel comune di Genzano di Lucania, distretto notarile di Matera, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 1° settembre 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 6 agosto 1937 - Anno XV.

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(2790)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

Si comunica che in data 29 luglio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Mario Castello Branco, console generale del Brasile a Genova.

(2728)

Si comunica che in data 30 luglio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Nello Mettini, vice console onorario di Svezia a Civitavecchia.

(2729)

Si comunica che in data 23 luglio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Radomir Marinkovic, console di Jugoslavia a Bari.

(2730)

Si comunica che in data 29 luglio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor André Théodore Henry Paris, console di Francia a Dire Daua.

(2731)

Si comunica che in data 29 luglio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Johannes Victor Louis Davastre, console generale di Francia a Addis Abeba.

(2732)

Si comunica che in data 23 luglio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Camillo Protto, console di Svezia a Milano.

(2733)

Si comunica che in data 30 luglio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Francis Gerard Kinsella, console di Gran Bretagna a Bengasi.

(2734)

Si comunica che in data 29 luglio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Alexander Knox Helm, console di Gran Bretagna alla residenza di Addis Abeba.

(2735)

Si comunica che in data 29 luglio 1937-XV è stato concesso l'exequatur al signor Renato Vernaleone, console onorario di Costarica a Roma.

(2736)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Fissazione dei noli massimi di 3ª classe che le società vettrici potranno praticare pel il terzo quadrimestre 1937-XV.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato col R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa delle più importanti città marittime italiane;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la 3ª classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il terzo quadrimestre 1937-XV, sono i seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di categoria superiore	L. 2.200 —
» di 1ª categoria	» 2.050 —

Per il Brasile:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2.400 —
» di 2ª »	» 2.100 —
» di 3ª »	» 1.850 —

Per il Plata:

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2.450 —
» di 2ª »	» 2.150 —
» di 3ª »	» 1.900 —

Per il Centro America (fino al Colon):

Piroscafi di 1ª categoria	L. 2.500 —

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il nord che per il centro e sud America, i noli massimi di cui all'articolo precedente potranno subire un aumento non superiore a lire 150 a posto, limitatamente ai piroscafi appartenenti alla 1ª e 2ª categoria.

Art. 3.

I noli massimi da praticarsi sulle linee dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

I piroscafi in esercizio sulle linee menzionate sono confermati nella rispettiva categoria di appartenenza.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: PARINI.

(2844)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Aquino (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Aquino (Frosinone);

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Michele Affinito di Vincenzo, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca popolare cooperativa di Aquino (Frosinone), ed i sigg. Nazzareno Giovanni Parravano, Luigi De Bernardis e Vittorio Danella, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(2788)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Nomina della Commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato internazionale di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili, sessione giugno 1937-XV.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, in data 1° giugno 1937-XV, è stata nominata la Commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato internazionale di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili, sessione giugno 1937-XV, composta dei signori:

Andreassi comm. Silvio, capo di divisione nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, presidente;

Cartocci ing. Orlando, ispettore tecnico nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, membro;

Della Spina Mario, tenente armi navali, membro;

Blessich prof. Aldo, incaricato per gli esami di geografia, membro;

Ripari prof. Roberto, incaricato per gli esami di lingue estere, membro;

Marvaso Luigi, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, segretario.

(2767)

Proroga della sessione straordinaria di esami per il certificato internazionale di radiotelegrafista per navi e nomina della Commissione esaminatrice.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, in data 19 febbraio 1937-XV, la sessione straordinaria di esami per il conseguimento del certificato internazionale di radiotelegrafista per navi mercantili è stata prorogata al 22 marzo 1937-XV, ed è nominata la relativa Commissione esaminatrice composta come segue:

Barbera comm. dott. Giacomo, capo di divisione nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, presidente;

Guerra Antonio, capitano di corvetta, membro;

Cartocci ing. Orlando, ispettore tecnico nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, membro;

Blessich prof. Aldo, incaricato per gli esami di geografia, membro;

Ripari prof. Roberto, incaricato per gli esami di lingue estere, membro;

Marvaso Luigi, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, segretario.

(2768)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

Vista la dichiarazione con la quale il dott. Giov. Maria Soggiu rinunzia alla condotta medica di Illorai, assegnatagli con decreto prefettizio 3 luglio 1937-XV, n. 19346, optando per la condotta medica di Ardara, alla quale era stato precedentemente assegnato;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei in ordine di graduatoria e la designazione delle sedi da ciascuno di essi indicate in ordine di preferenza;

Con decreto prefettizio di pari numero e data, le condotte mediche di Ardara e Illorai sono state assegnate nel modo seguente:

1. Dott. Soggiu Giov. Maria - Ardara.
2. Dott. Mulas Michele - Illorai.

Sassari, addì 26 luglio 1937 - Anno XV

Il prefetto: VELLA.

(2744)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria delle vincitrici del concorso al posto di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Vista la graduatoria delle concorrenti al posto di levatrice della prima condotta del comune di Cadelbosco Sopra, vacante al 30 novembre 1935, formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria:

1. Gazzani Torelli Tilde . . . . . con punti 52,12/100
2. Tedeschi Anita . . . . » » 51,56/100
3. Righini Despina . . . . » » 50,93/100
4. Bertani Giuseppa . . . . » » 49,43/100
5. Cervi Afra . . . . » » 48,34/100
6. Paganuzzi Ebe . . . . » » 46,06/100
7. Medici Emilia . . . . » » 41,68/100

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Cadelbosco Sopra.

Reggio Emilia, addì 30 luglio 1937 - Anno XV

Il prefetto: D'ANDREA.

(2745)

REGIA PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1935, n. 6019, con il quale è stato bandito il concorso per i posti di medici condotti dei seguenti Comuni e corsorzi: Cannero, Carpignano Sesia (per la frazione Sillavengo) - Landiona, Casale Corte Cerro, Cavallirio, Garbagna Novarese, Ghiffa, S. Maria Maggiore Druogno, vacanti alla data del 30 novembre 1935;

Visto l'altro decreto in data 24 giugno 1937, n. 6020, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di cui sopra, formata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso, costituita con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1937-XV;

Ritenuto che detto decreto di approvazione della graduatoria è stato pubblicato nei modi di legge;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati medici concorrenti sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

Dott. Cavagnino Luigi di Francesco - Casale Corte Cerro.
» Tibaldeschi Cesare fu Francesco - Ghiffa.
» Cairone Alfredo fu Vincenzo - S. Maria Maggiore - Druogno.
» Di Giuseppe Francesco fu Nicola - Carpignano Sesia (frazione Sillavengo) - Landiona.
» Di Stasio Antonio di Lodovico - Cannero.
» Carcuro Michele di Pietro - Garbagna Novarese.
» Sforza Francesco di Luigi - Cavallirio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questa prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(2746)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.